

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

In merito al digiuno ecclesiastico un parroco ragiona così: La maggior parte dei Fedeli non può osservarlo per varie ragioni: si osservi almeno l'astinenza a suo tempo dalle carni (Riv. marzo p. 150).

Rispondo con poche osservazioni. Periodici egregi si occupano già del grave argomento.

a) Pensare che il *Codex Jur. C.* sia (almeno in riguardo a questo punto) stato studiato, formulato da una sola persona, in fretta con facilità come potrebbe avvenire di un mio articolo, non è cosa savia. Promulgato nel '917 contiene come è noto, canoni in proposito 1250 e segg..

b) Ai presenti (vi ero io pure) alla Congregazione riusci, e a quanti in seguito lo leggeranno riuscirà molto illustrativo il rilievo dell'Em. Card. Schuster (v. il giornale *l'Italia*, 15 genn.) nella *Congreg. del Clero Urbano* del 14 di detto mese. « La Chiesa ha saputo perfettamente seguire le evoluzioni della vita ed attenuare con spirito comprensivo i rigori del digiuno antico. Egli stesso ad esempio ha sollecitato ed ottenuto mitigazioni. Ma la Chiesa non lascerà mai cadere una legge così provvidenzialmente santificatrice. Cita (Sua Em.za) il pensiero stesso del Sommo Pontefice a Lui personalmente attinto per dimostrare, quanto la Chiesa tenga a questa forma di mortificazione troppo frettolosamente proclamata anacronistica. Egli infine, pur rimandandone al prudente criterio dei direttori di coscienza la attuazione ragionevole nei casi singoli, afferma, che il digiuno così mitigato come oggi la Chiesa lo presenta, è praticabile dal popolo cristiano su una scala più vasta di quanto oggi non avvenga ».

Potrei addurre parecchi lavori di medici insigni espliciti in proposito.

c) Sua Em.za il Card. Ferrari di v. m. molte volte scrisse: « Si mangia troppo, si mangia troppa carne » (nelle Lettere Pastorali).

Vedi la *Civiltà Cattolica*: « Storia del digiuno », serie II, v. 5, p. 496 e segg. la *Scuola Cattolica* 1893, p. 314, il *Dr. Troyer*: « La salute e la longevità in rapporto colle leggi della mortificazione » (*Scuola Cattolica* 1899, v. II).

Non cito i luoghi innumerevoli di *S. Tomaso* ove si parla in proposito: ognuno li può trovare. Chi volesse fare un'istruzione perfetta sull'argomento veda fra gli altri il *Lehmkuhl* I, 1459, edit. XI.

b) Ma quello che impensierisce molti in argomento e li fa uscire in frasi che sorprendono, è la tassazione (passi la parola) a riguardo della quantità del cibo al pasto principale alla refe-

zione, alla *refectiuncula*. Mi pare buona la nota del *Lehmkuhl* (l. c. n. 1462 in nota): e la riporto « *Recentiores scriptores aliqui hanc determinationem secundum uncias tamquam judaizantem, rabullisticam (da avvocato imbroglione), apothecariam (da farmacista) ludibrio tradere conantur, quae finem et spiritum legis jejunii in calculo isto materiali plane extinguat: singulorum enim hominum indigentiam cibi adeo esse diversam, ut ejusmodi mensuram statuere ridiculum sit. Verum timeo, ut qui ita censent censura sua efficiant, ut aut legem jejunii ejusque finem aut normam illam quam vituperant, non satis intellexisse videantur. Nam: 1. Norma illa absoluta secundum uncias determinata non est regula primaria sed subsidiaria in favorem eorum, quibus primaria illa regula quintae vel quartae partis plenae refectio- nis, propter debilitatem virium severior est: primaria autem regula certe diversa est pro diversa ciborum ad sustentationem necessitate. 2. Etiam si hanc diversam necessitatem seu indigentiam negligimus, absonum omnino non est absolutam aliquam normam pro coenula statuere. Nam censores isti plane non advertunt necessariam corporis sustentationem ex intentione Ecclesiae sumendam esse e unica illa refectioe, sane diversa pro diversis, quae singulis jejunii diebus permittitur, atque primitivam et propriam jejunii legem omnem aliam refectioem excludere, ex sola autem indulgentia paulatim indultum esse, ut praeter illam unicam refectioem parum aliquid sumatur; quod quominus sit determinata aliqua quantitas, sane nullatenus repugnat. Ex qua si alii minus, alii majus levamentum percipiunt, id non magis repugnat, quam omnibus indiscriminatim praescribere, ut Missae Sacrificio assistant, etsi alii itineris fere leucae alii paucorum tantum passuum laborem ferre debeant ». E la strettezza dello spazio non mi permette di riportare quello che scrive questo sapiente autore in tutto il n. 1462 colla relativa nota.*

S. Paolo molte e molte volte parla esplicito e forte della necessità di combattere la sensualità: sono cresciuti a dismisura gli incentivi al male; e le difese?

Scrissero molto bene in proposito due laici (fra gli altri): **Agnolo Pandolfini**: « *Del governo della famiglia* » e **Luigi Cornaro** « *L'arte di godere sanità perfetta* »: e fra gli Ecclesiastici (quanti e quanto bene! S. Tomaso preciso, lucido...) ha un libretto veramente aureo il grande Teologo, speculativo e pratico, **Leonardo Lessio S. J.** altro dei luminari della Compagnia di Gesù: pure col titolo: *L'arte di godere sanità perfetta*. E dice che « lo scopo principale che egli si propone è degnissimo di un Teologo: quello di aiutare molte persone e nel mondo e nei chiostri a servir Dio a lungo, con maggior facilità allegrezza e fervore ed anche con maggior diletto tutto spirituale e meritare per tutta l'eternità una gloria molto maggiore.

Concludo col Genicot: « *Conandum, ut leges Ecclesiae e publicis instructionibus et catechesibus cognoscantur et fidelius servantur: haec enim media primario pertinent ad communem rei publicae christianum ordinem* » (*Casus*, n. 228, in fine: V edit.).

II

Mi domandano se è vero, che vi è Indulgenza Plenaria per chi fa celebrare una **Messa in Riparazione** ecc.

R. Ecco la risposta indiscutibile. Nel **Collectio precum etc. quibus Romani Pontifices Indulgentias** ab anno 1899 ad annum 1928... Romae Typ. Vatic. 1929, al n. 75 è detto: **Sanctae Missae applicatio in reparationem**: Fidelibus, qui oblata stipite curaverint Missae Sacrificium celebrari ad reparandas hominum injurias SS.mo Eucharistiae Sacramento illatas conceditur **Indulgentia Plenaria** suetis conditionibus. (Pius X. Rescr. Manu Propr. 15 nov. 907.)

III

Un Confessore assolve il complice in peccato contra VI: in perfetta buona fede senz'averlo ravvisato. Poi riflettendo (finita la Confessione e allontanatosi il complice) riconosce ad evidenza la cosa. Potrebbe facilmente rintracciare il penitente e parlargli, dovrebbe farlo?

L'assoluzione certamente non valse, perchè si verifica il can. 884 (quem vide) e non hanno nulla a vedere certe epicheie considerate dai Teologi.

Parlare fuori di Confessione anche al penitente delle cose di Confessione non si può, senza il suo permesso: tutti lo sanno. E supposto che lo si avesse questo consenso, è facile ammettere che è sempre cosa scabrosa incresciosa parlare al tu per tu di tale materia: si ridestano memorie, ecc. ecc.

Conclusione: stia tranquillo il Confessore: il penitente, positus ponendis, ebbe l'assoluzione anche da quella colpa **indirecte** cioè per la impossibilità di ogni peccato mortale colla grazia santificante, come di bel nuovo tutti sanno.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore nella Metropolitana di Milano

P. GIUSEPPE LEDIT, S. J.

LA RELIGIONE E IL COMUNISMO

Seconda edizione riveduta

Volume in-16 di pag. 96, L. 2.—

L'A., valoroso e profondo studioso dei problemi creati dell'invasione comunista nel mondo, prospetta i rapporti tra comunismo e religione, riaffermandone la incompatibilità in quanto la religione eleva l'uomo al di sopra della materia e lo libera dalle catene con le quali il comunismo ha avvinto il mondo.

Con una preziosa interessante documentazione, raccolta nei suoi viaggi attraverso i vari paesi d'Europa, l'A. documenta quindi i metodi di penetrazione, di dominazione del comunismo ed espone i risultati finora da questo conseguiti e gli intenti che il comunismo si propone nell'avvenire.

Il volumetto si impone allo studio ed alla meditazione appunto per questa precisione e preziosità di documentazione.

Dirigere richieste e vaglia alla
Soc. Ed. « Vita e Pensiero »: Via Ludovico Necchi, 2 - Milano (3/20)